

Codice A1820C

D.D. 21 maggio 2025, n. 1023

VCPO318 - Comune di Boccioleto - Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3101) e concessione demaniale in sanatoria per il ponte ad archi esistente sul Torrente Sermenza e per la costruzione di un nuovo fornice in sponda sinistra per "Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico" in Località Piaggiogna del Comune di Boccioleto (VC).



ATTO DD 1023/A1820C/2025

DEL 21/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: VCPO318 - Comune di Boccioleto - Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3101) e concessione demaniale in sanatoria per il ponte ad archi esistente sul Torrente Sermenza e per la costruzione di un nuovo fornice in sponda sinistra per “Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico” in Località Piaggiogna del Comune di Boccioleto (VC).

Visto che in data 03/04/2025 (a nostro protocollo n. 14327/A1820C) il signor Walter Fiorone, *omissis* nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Boccioleto (VC) con sede in Via Roma n. 43 (Codice Fiscale 82000130029) - ha presentato una richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'esecuzione dei “Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico” riguardanti la costruzione di un nuovo fornice in sponda orografica sinistra del ponte ad archi sul Torrente Sermenza in Località Piaggiogna nel territorio del Comune di Boccioleto (VC).

Visto che all'istanza del Comune di Boccioleto sono allegati gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall'Ing. Rossana Appendino dello Studio ARPS di San Gillio (TO) che si compone di n. 7 elaborati progettuali, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Visto che l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Sermenza, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Visto che l'Amministrazione comunale di Boccioleto, con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 28/09/2022 ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Visto che in data 17/04/2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che il manufatto risale al 1794 e conserva ancora l'impostazione progettuale per superare una campata complessiva di circa 30 metri con una pila di sostegno in corrispondenza dell'affioramento roccioso presente in sponda destra, suddividendo così la luce totale in due campate ripartite a 6.90 m. e 22 m.

Visto che il manufatto presenta uno stato di ammaloramento indotto dal materiale trasportato dalla corrente durante le piene, che esercita pressione contro le pietre dell'intradosso dell'arcata principale, indebolendo la malta che sigilla i giunti.

Visto che le diverse amministrazioni comunali, che si sono succedute nel tempo, hanno deciso le conseguenti riduzioni dei carichi che possono transitare sull'opera.

Preso atto che la presenza a monte della diga di proprietà dell'ENEL, realizzata negli anni 20 del XX° secolo, ha modificato i regimi idraulici del corso d'acqua, con l'aggravamento delle condizioni di deflusso e incremento della velocità della corrente e della capacità di asportazione e mobilitazione del materiale presente in alveo.

Visto che la condizione del rischio idrogeologico è indotta dalle condizioni morfologiche del sito, dalle variazioni del regime idraulico, dalla presenza del manufatto di attraversamento che costituisce ostacolo durante gli eventi di piena.

Visto che nella relazione Idrologica-Idraulica "elaborato E2", redatta dalla progettista, trasmessa dal Comune di Boccioleto in allegato all'istanza e nella successiva "Relazione di compatibilità idraulica adeguamento manufatto di attraversamento" e nella sezione trasversale in corrispondenza dello stesso (integrazione trasmessa dal progettista con PEC del 07/04/2025 a nostro prot. n. 14916 del 08/04/2025), sulla quale sono state riportate le quote Tr 200 prima e dopo la realizzazione del nuovo fornace in sponda sinistra, si evidenzia che la compatibilità idraulica dell'attraversamento è riferita alla verifica del franco minimo sulla base della DIRETTIVA 4 - «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B" e dei valori di pelo libero ottenuti dall'analisi idraulica» e che con applicazione di quanto indicato nelle NTC 2018, trattandosi di un ponte ad arco, a seguito della realizzazione dell'intervento il franco idraulico sarà superiore a m. 1.50 su due terzi della luce libera.

Visto che a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche riportate nella parte dispositiva del presente atto.

Visto che ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento 10/R/2022 nel caso di concessioni richieste dagli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 12 del regolamento 10/R/2022 il richiedente deve provvedere a firmare il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17,

comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che la tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484 del 24/11/2021, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 3928 del 28/12/2021, ha stabilito l'esenzione del pagamento del canone demaniale per ponti, ponticelli, guadi, passerelle e attraversamenti viari in genere di proprietà della Regione Piemonte, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative.

Visto che gli Enti Locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento 10/R/2022 sono esentati dal versamento delle spese di istruttoria.

Considerato l'art. 11, comma 4 stabilisce che le province, i comuni, le unioni montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento della cauzione.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2, comma 3, del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

Di accordare al Comune di Boccioleto (VC) la concessione demaniale in sanatoria per il ponte ad archi esistente sul Torrente Sermenza e la costruzione di un nuovo fornace in sponda sinistra per “Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico” in Località Piaggiogna del Comune di Boccioleto (VC).

Di esprimere parere favorevole, a seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, alla realizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi del R.D. 523/1904 e al mantenimento del manufatto esistente, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate:

- a. l’opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- b. l’opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l’officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d’acqua;
- c. l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, qualora non siano già autorizzate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo

Settore Tecnico regionale;

- d. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- e. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- f. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- g. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2028 con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- i. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- j. il Comune di Boccioleto dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- k. ad avvenuta ultimazione, il Comune di Boccioleto dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- l. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica;
- m. durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- n. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità ;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in

quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- p. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- q. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- r. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- s. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Geom E. Di Mascio)
(Dott. G. Bullano)
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli